

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1971

(41^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio » (138);

« Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (1194) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 687, 688, 689, 690, 691
BLOISE	688, 689, 690
CARRARO	689, 690, 691
LIMONI, relatore	687, 688, 689, 690, 691
ROMANO	688
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	688, 690, 691

Discussione e approvazione:

« Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura » (1450) (D'iniziativa dei deputati Gui ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 686
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	686
LIMONI, relatore	686
PREMOLI	686

La seduta inizia alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Rossi, Russo, Smurra e Spigaroli.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura » (1450), d'iniziativa dei deputati Gui ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gui, Compagna, Bertè e Romanato: « Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura » (1450), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LIMONI, relatore. Ritengo che il disegno di legge non abbia bisogno di molte parole per essere illustrato, essendo, tra l'altro, già accreditato da un voto favorevole della Commissione istruzione e belle arti della Camera dei deputati.

La Società europea di cultura, organismo di grande prestigio è tra quelli che, ad un rigoroso e altissimo livello, hanno contribuito alla distensione tra i popoli e al collegamento culturale tra essi. Credo che sia ancora presto per fare un bilancio dei grandi servizi resi da questo organismo internazionale, voluto da alte personalità, all'Europa e al mondo intero, alla comprensione reciproca tra i popoli, alla causa della pace.

Fra i promotori di questa Società, si trovano i più noti nomi della cultura del nostro tempo: da Benedetto Croce ad André Gide, da Thomas Mann a Ungaretti, Concetto Marchesi, François Mauriac, Ignazio Silone, tanto per ricordarne alcuni. La Società europea di cultura, che annovera tra i suoi soci oltre millecinquecento scrittori, uomini di pensiero, politici di circa sessanta Paesi del mondo, e svolge un ruolo importantissimo nel promuovere la comprensione tra i vari Paesi, ha sede a Venezia, secondo quanto è stato

deciso unitariamente, perchè Venezia è veramente la città ideale per una istituzione di questo genere.

La Società iniziò la sua attività oltre venti anni fa, nel 1950, con il contributo degli aderenti e con il ricavato della vendita della rivista da essa pubblicata, che significativamente si intitola « Comprendre ».

Con il disegno di legge al nostro esame, il contributo dello Stato italiano viene elevato da venti a trenta milioni ed inoltre, e — essendo stato inizialmente previsto come termine dell'erogazione il bilancio 1970 — prorogato sino all'esercizio finanziario 1980.

Ritengo che gli onorevoli colleghi, convinti della insostituibile funzione ideale, morale e anche, aggiungerei, politica — intesa quest'ultima nel senso più alto della parola — che la Società europea di cultura svolge, vorranno dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

PREMOLI. Anche come senatore veneziano mi dichiaro d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole relatore, anche in considerazione quella vocazione agli studi che viene giustamente attribuita a Venezia.

GATTI CAPORASO ELENA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo conferma il proprio pieno consenso sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo concesso alla Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4, è prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio** » (138);

« **Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio** » (1194) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio »; e: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia

di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

LIMONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; nel nostro ordine del giorno in materia di riconoscimenti ai fini dell'ulteriore prosecuzione degli studi presso le Università, di esami o sostenuti nelle Accademie militari compaiono non due, ma tre disegni di legge; tuttavia uno di essi, il n. 868, è in sede referente (reca la firma del senatore Indelli) mentre gli altri sono stati presentati dal Governo ed assegnati alla Commissione in sede deliberante. Questi ultimi disegni di legge nn. 138 e 1194, tendono a riconoscere la validità di alcuni esami superati presso la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia militare, dagli ufficiali in servizio permanenti presso dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione dell'Esercito ed analogamente per gli esami dell'Accademia della guardia di finanza, e, inoltre, a stabilire conseguentemente il titolo all'ammissione al secondo o terzo anno di università limitando sotto tale profilo i poteri discrezionali dei consigli di facoltà, e modificando quindi una norma al riguardo già contenuta nella legge n. 605, dell'11 giugno 1962, ma che era stata variamente interpretata dagli stessi consigli di facoltà, in quanto alcuni di essi avevano, sì, accordato il riconoscimento degli esami superati, ma non l'ammissione al secondo o terzo anno in corso. Ma un quarto disegno di legge risulta essere stato presentato dal Governo, ancora su questa materia: riguarda il riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo assistenza, degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio (n. 1009). È anch'esso

assegnato in sede deliberante, e dovrà essere discusso congiuntamente con i provvedimenti oggi al nostro esame.

Le condizioni che permettono il riconoscimento di tali esami, specificate dall'articolo 1, lettere *ab*), del disegno di legge n. 138, nonché dal secondo comma dell'articolo 1 e dell'ultimo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1194, sono le seguenti: gli insegnamenti devono essere stati impartiti, nell'Accademia militare, in quella della guardia di finanza e nella Scuola ufficiali carabinieri, da docenti universitari e secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari, e approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; in secondo luogo: gli ufficiali all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono essere stati in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea rispettive.

Su quest'ultimo punto, al relatore sorge un dubbio: la condizione relativa al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia nella Scuola, da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta non ha forse perduto di significato dopo la liberalizzazione degli accessi all'università?

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Salvo per quanti si siano iscritti all'accademia, provenendo dagli istituti magistrali.

B L O I S E . E questo è importante; anche con la liberalizzazione, infatti, chi viene dagli istituti magistrali, senza l'anno propedeutico può essere ammesso soltanto a magistero.

L I M O N I , *relatore*. E allora è forse meglio lasciare il testo così come è.

Rispetto alla legge n. 605, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è previsto l'insegnamento biennale del diritto amministrativo, mentre per gli ufficiali del corpo delle Guardie di finanza è abrogato l'insegnamento della statistica e della geografia economica, mentre è previsto l'insegnamento del diritto civile e della contabilità di Stato.

Le altre condizioni (e le ho citate prima) sono che i programmi siano di livello universitario, così come i docenti.

R O M A N O . Il riconoscimento della laurea in scienze sociali non è previsto? Faccio questa domanda perchè ho notato che in tutti e tre i disegni di legge non si parla della facoltà di sociologia, che pure è di carattere affine alle altre. Ciò probabilmente perchè quando i disegni di legge sono stati presentati, quella facoltà non era stata ancora istituita. Il Governo e il relatore dovrebbero dare qualche delucidazione in merito.

L I M O N I , *relatore*. Circa il disegno di legge del senatore Indelli, di cui non dovremmo discutere in questa sede, c'è solo da dire che esso viene assorbito e in parte superato dalla normativa proposta dal Governo col disegno di legge n. 1194, che riguarda identica materia formulando soluzioni più avanzate.

Come gli onorevoli ricorderanno, or non è molto tempo che abbiamo proceduto al riconoscimento del biennio di studi propedeutico alla facoltà di ingegneria per coloro che provengano dalle Accademie militari; per questi, invece, si riconoscerebbero, in analogia a quelli, gli studi fatti e gli esami superati nel biennio di studi all'accademia nel corso di Servizio di amministrazione dell'Esercito.

Gli insegnamenti i cui esami possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio degli ufficiali dell'Amministrazione sono elencati dall'articolo 2 del disegno di legge n. 138 e quelli relativi alle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e ancora economia e commercio per gli ufficiali della guardia di finanza e dei carabinieri dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1194.

Il relatore non ha altro da aggiungere in merito ai disegni di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Lei intende proporre di unificare i due disegni di legge?

L I M O N I , *relatore*. Non ho fatto proposte in merito.

P R E S I D E N T E . In realtà, a parte i diversi tempi di presentazione dei due provvedimenti, questa duplicità può essere molto discutibile...

C A R R A R O . L'impostazione dei due disegni di legge non mi trova consenziente. Qui si tratta di considerare validi, ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari, gli esami sostenuti presso le accademie militari, purché ricorrano le due condizioni messe in evidenza dal relatore.

A mio avviso, questo dovrebbe essere una enunciazione di carattere generale, valida per tutte le accademie, comprese quella navale e quella di artiglieria. Quindi io non andrei a sottilizzare: nè ufficiali dei Carabinieri, nè ufficiali della Guardia di finanza, nè ufficiali del Servizio di amministrazione. E nemmeno sottilizzerei circa il tipo di facoltà a cui queste persone possono accedere: sulla base degli esami superati, del corso di studi svolto, gli interessati potranno essere ammessi ad uno o ad un altro anno, a seconda della facoltà che scelgono.

Un altro punto sul quale devo esprimere il mio più radicale dissenso riguarda la condizione prevista, dai due disegni di legge, per essere ammessi ai corsi universitari: l'essere ufficiali in servizio permanente effettivo. Io ritengo che non sia tanto per la loro qualifica di ufficiali che gli interessati possono accedere all'università, quanto piuttosto perchè hanno superato nell'accademia determinati esami. Se un giovane iscritto, per esempio, all'Accademia di finanza, dopo due anni pensa di dare un diverso indirizzo alla sua vita e di non fare più l'ufficiale, per la circostanza che nel biennio di accademia ha sostenuto esami di tipo universitario deve essergli consentita l'iscrizione all'università. L'aver conseguito il requisito di ufficiale in servizio permanente effettivo nulla aggiunge e nulla toglie alla condizione, che deve essere considerata ai fini dell'iscrizione all'università, di aver superato determinati esami.

Noi verremmo poi a precludere a colui che è stato ufficiale in servizio permanente effettivo, e che non lo è più, la possibilità di avvalersi di queste disposizioni, le quali — ripeto — non sono collegate alla circostanza

di essere un ufficiale in servizio permanente, ma a quella di aver frequentato dei corsi di accademia i quali, esistente le due condizioni previste, vanno parificati, per determinate materie, ai corsi universitari.

Ecco perchè credo che non solo dovremmo unificare i due testi dei disegni di legge ma, nell'unificarli, dovremmo anche dare loro un'impostazione più adeguata allo scopo che le norme devono raggiungere, che è quello di evitare la duplicazione di esami e di studi di livello universitario da parte degli iscritti in un'accademia militare.

B L O I S E . In linea di massima concordiamo con le osservazioni fatte dal senatore Carraro. Siamo d'accordo che non si debba limitare il riconoscimento previsto dalle norme che stiamo esaminando agli ufficiali in attività di servizio dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Servizio di amministrazione dell'Esercito. Riteniamo anche giusto che le norme in questione non debbano riguardare soltanto gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Se un giovane iscritto in un'accademia militare decide di non fare più l'ufficiale e di iscriversi ad un corso universitario per conseguire una laurea, deve avere la possibilità di un riconoscimento degli esami superati in accademia.

Noi chiediamo, pertanto, che i due disegni di legge vengano emendati in questo senso.

Un'altra questione riguarda coloro che provengono dall'istituto magistrale, i quali se, andando via dall'accademia, desiderano, per esempio, iscriversi alla Facoltà di economia e commercio, sono obbligati a frequentare un corso di studi propedeutico di un anno. Ora, sembra assurdo che a coloro, che pur hanno superato esami di tipo universitario, solo perchè in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore di durata quadriennale anzichè quinquennale, non debbano essere convalidati gli esami fatti in accademia. Su questo punto chiederò delle delucidazioni.

L I M O N I , *relatore*. Il libero accesso all'università abbiamo ritenuto di doverlo prevedere per coloro che hanno un titolo di stu-

dio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

B L O I S E . Ma i diplomati dell'istituto magistrale possono iscriversi all'accademia. Dopo aver fatto loro sostenere esami di livello universitario, li facciamo tornare indietro?

L I M O N I , *relatore*. Se facessimo come lei vorrebbe, questi verrebbero agevolati rispetto agli altri!

B L O I S E . Ma sono già universitari!

L I M O N I , *relatore*. Sono accademisti, non sono universitari; tanto è vero che occorrono provvedimenti particolari per consentire loro il riconoscimento degli esami fatti in accademia.

B L O I S E . Poniamo il caso di due accademisti: uno viene dalle magistrali, l'altro dal liceo scientifico. Quello che viene dal liceo scientifico, cioè da un corso di durata quinquennale, può scegliere di frequentare qualsiasi facoltà; l'altro deve tornare indietro e frequentare l'anno di studi propedeutici. Perché questa distorsione, se in accademia ha superato anch'egli esami di tipo universitario?

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla stessa stregua, si dovrebbe consentire a chi è entrato al Magistero di passare ad altre facoltà.

B L O I S E . Ci sono, infatti, queste contraddizioni.

Dobbiamo comunque pensare che tutto questo vado inquadrate nella riforma universitaria. Bisognerà vedere come nel provvedimento in discussione in Aula si terrà conto di questo problema. Non possiamo fare una legge che potrebbe eventualmente risultare in contrasto con quanto verrà approvato in sede di riforma.

C A R R A R O . La questione è già superata, perchè nel disegno di legge sulla riforma dell'università abbiamo inserito un

articolo in cui si dice che i corsi seguiti presso le accademie militari, che possono essere utilizzati ai fini dell'iscrizione ad una facoltà universitaria, devono essere organizzati come quelli tenuti nelle università.

P R E S I D E N T E . Vuole il rappresentante del Governo esprimere il suo pensiero?

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono perfettamente d'accordo che i due disegni di legge vadano unificati, poichè trattano la stessa materia: il riconoscimento di esami, superati presso accademie o scuole militari, di livello universitario, ai fini dell'iscrizione a facoltà universitarie.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Carraro circa una diversa impostazione da dare ai provvedimenti, il Governo non è contrario. Se fossero presentati emendamenti in questo senso, salvo ad esaminarli, penso che il Governo potrebbe accettarli. C'è soltanto un problema: quello della durata di validità degli esami sostenuti.

Per lo studente che compie un *curriculum* universitario normale senza concluderlo è previsto un termine di validità di otto anni degli esami dati, qualora voglia proseguire nel corso di laurea. Qui si pone una questione un po' delicata proprio in ordine alle circostanze cui accennava il senatore Carraro. Il giovane che abbia intrapreso una carriera militare e non intenda concluderla, se vuole utilizzare gli esami superati in accademia ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea, dovrebbe, secondo me, essere sottoposto ad una condizione analoga a quella cui sono sottoposti i giovani che hanno invece avuto un *curriculum* universitario normale. Mentre, se il *curriculum* militare si è concluso con la nomina e col servizio militare (forse per questo si parla di ufficiali in servizio permanente), si potrebbe forse ritenere di dare durata diversa alla validità di questi esami. Io sono favorevole ad un allargamento; ritengo però che la durata di validità degli esami sostenuti in accademia non debba essere diversa da quella prevista per i normali esami universitari.

CARRARO. Il discorso fatto dal Sottosegretario è, in base al diritto vigente, ineccepibile. L'unico dubbio che avrei è se un periodo di tempo di otto anni e più trascorso, anziché negli studi, nel servizio militare, possa indurre a far ritenere validi gli esami precedentemente superati.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poniamo uguali condizioni per tutti.

CARRARO. Vorrei ricordare, sempre riferendomi alla riforma universitaria che, se la memoria non mi inganna, nel testo accolto dalla Commissione, quale che sia il tempo trascorso, non è prevista decadenza di validità degli esami...

PRESIDENTE. Secondo il progetto della Commissione, senatore Carraro, può essere chiesto, decorsi otto anni, che vengano ripetuti gli esami sostenuti, ma fino ad un massimo della metà.

Credo che, giunti a questo punto, possiamo sospendere l'esame dei due disegni di legge, dando mandato al relatore di studiare la possibilità di unificare i due testi data l'identità della materia.

LIMONI, *relatore*. Esprimo le mie riserve circa la possibilità di unificare i due testi, tenuto conto che si tratta di norme distinte. Le une, infatti, concernono gli uffi-

ciali del servizio di amministrazione dell'Esercito; le altre concernono gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Dovremmo, praticamente, unificare queste norme e fare poi una distinzione, dicendo che per la prima categoria di persone sono validi certi esami, per la seconda categoria ne sono validi altri. Non mi pare che sia una cosa molto semplice...

CARRARO. Si può semplificare dicendo che per tutti valgono gli esami sostenuti nell'Accademia, in quanto siano esami riconducibili ad un piano di studio di una certa facoltà; senza ulteriori specificazioni.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre far salvo il problema della durata della validità degli esami!

PRESIDENTE. Il relatore studierà la possibilità di unificare i due testi tenendo conto delle indicazioni che sono state date.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.